

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 64 del 22/06/2005

Deliberazione n. 64 del 22/06/2005 legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.3

Con l'inserimento nel bando di gara di clausole non pienamente intelligibili o frettolosamente formulate l'amministrazione appaltante può frustrare le regole della trasparenza, della semplificazione e della proporzionalità, con ripercussione sulla stessa libertà di partecipare alle gare di appalto. Nello specifico, non appare nella sua formulazione improntata a piena chiarezza e semplicità e non si presta ad una sufficiente comprensione della volontà dell'amministrazione in ordine alla qualificazione in OS2, la clausola del disciplinare che richiede alle imprese partecipanti di comprovare i requisiti inerenti al possesso della qualificazione per lavori di cui alla categoria OS2 con "attestazione adeguata a quanto previsto dal D.M. 294/00 come aggiornato con D.M. 420/01", con la precisazione che "le imprese dovranno assicurarsi di essere in possesso dei requisiti come sopra integrati e renderne idonea dichiarazione in sede di gara, pena l'esclusione". In tal modo, infatti, si pone a carico dei concorrenti, già in possesso di attestato SOA in OS2 aggiornato con il D.M. 420/01, l'obbligo di rendere una dichiarazione inutile. Sarebbe stato sufficiente porre l'obbligo della dichiarazione sul possesso dei requisiti organizzativi solo a carico delle imprese con attestato SOA nella categoria OS2 non aggiornato con il D.M. 420/2001.